

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 15

12 febbraio 2015

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

### LA PROMOZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto assembleare n. 164

## Relazione

Con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, è stato *istituito e riconosciuto ufficialmente il "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, al fine di "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale"*.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione a quanto stabilito dalla suddetta legge, necessita di promuovere direttamente il ricordo e di sostenere attività dirette ad approfondire e rinnovare la memoria di quegli accadimenti, convinti che non si debbano dimenticare le stragi delle foibe e l'esodo giuliano, istriano e dalmata.

Purtroppo, nonostante siano passate decine di anni dagli eventi in questione, le istituzioni locali, numerosi sono i casi registrati nelle centinaia di Comuni presenti in Emilia-Romagna, scordano troppo frequentemente di commemorare le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati.

L'ambizione di questo Progetto di Legge è quella di far sì che in tutta la Regione ed in tutti gli Enti locali in essa presenti non si ripetano episodi di dimenticanza del ricordo da parte delle Istituzioni e, ancor di più, che tutti i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Bologna e la Regione stessa, annualmente, in occasione del 10 febbraio, commemorino l'accaduto per non scordare questi eventi che hanno segnato moltissimi connazionali anche nelle generazioni avvenire.

È necessario non solo ricordare, ma diffondere tra i cittadini, soprattutto i giovani, un sentimento di appartenenza alla Patria e di valorizzazione dei principi di libertà ed unità nazionale, perché eventi simili, che hanno visto scatenarsi l'odio nei confronti di migliaia di cittadini solo per via della loro appartenenza alla comunità nazionale italiana, non si ripetano in futuro.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto disposto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, riconosce il giorno 10 febbraio quale "Giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, giuliani e dalmati del secondo dopoguerra.
2. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
3. Le attività di cui all'articolo 2 della presente legge sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

**Art. 2***Attività*

1. Le attività promosse dalla Regione Emilia-Romagna possono riguardare:
  - a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata e dell'insediamento delle loro comunità in Emilia-Romagna;
  - b) le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata;
  - c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
  - d) i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) le manifestazioni celebrative sia nel territorio emiliano romagnolo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia istriana, giuliana e dalmata, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati presenti nel territorio emiliano-romagnolo;

f) le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano ispirate alle finalità ed ai principi di cui all'articolo 1.

**Art. 3***Contributi*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Giunta regionale eroga contributi in favore delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che contengano, tra le proprie finalità statutarie, quelle indicate all'articolo 1 della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

**Art. 4***Commemorazione ufficiale nell'Aula Assembleare del "Giorno del ricordo"*

1. Il giorno 10 febbraio di ogni anno la Regione Emilia-Romagna commemora, con manifestazione ufficiale nell'Aula assembleare, il "Giorno del ricordo", su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa.

**Art. 5***Enti Locali*

1. I Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Bologna, come previsto dalla presente legge per la Regione Emilia-Romagna, si impegnano a commemorare il 10 Febbraio di ogni anno l'eccidio delle foibe e l'esodo tramite una commemorazione ufficiale nelle rispettive aule consigliari e con ulteriori iniziative coinvolgendo esuli e parenti di esuli nonché tutta la cittadinanza.
2. La Regione Emilia-Romagna, dal momento della promulgazione della presente legge, vigila che quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sia ottemperato in tutte le Amministrazioni citate nel medesimo.

**Art. 5***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BURERT.